



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- Visto in particolare l’articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità sulle procedure di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto l’articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “Nuovi interventi in campo ambientale” che individua, tra gli altri, l’intervento relativo al sito di “Piombino” come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 10 gennaio 2000 recante “Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Piombino”;
- Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 7 aprile 2006 recante “Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino”;
- Vista la validazione dei risultati delle indagini di caratterizzazione dei suoli relativi del sito della Centrale termoelettrica ENEL trasmesso dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana – Servizio subprovinciale di Piombino con nota del 16 novembre 2009 con protocollo n. 89902, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 24805/QdV del 2 dicembre 2009;
- Vista la nota dell’Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Corte dei Conti del 25 giugno 2014 con protocollo n. 18738, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, relativa alla tipologia degli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’articolo 3 della Legge 14
- Visto il progetto “Centrale di Piombino. Progetto di MISO dei terreni contaminati da metalli. Relazione generale di progetto” trasmesso dall’ENEL SpA con nota del 29 gennaio 2016 con protocollo n. 3544, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 1504 del 1° febbraio 2016;
- Visto il parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana – Dipartimento di Piombino-Elba in merito al progetto “Centrale di Piombino. Progetto di MISO dei terreni contaminati da metalli. Relazione generale di progetto”, trasmesso con nota del 23 maggio 2016 con protocollo n. 34147, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9534/STA del 24 maggio 2016;
- Visto il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in merito al progetto “Centrale di Piombino. Progetto di MISO dei terreni contaminati da metalli. Relazione generale di progetto”, anticipato per le vie brevi in occasione della Conferenza di servizi istruttoria del 24 maggio 2016 e trasmesso con nota del 3

- giugno 2016 con protocollo n. 33731, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 10408/STA del 6 giugno 2016;
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 31 maggio 2016, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 349/STA dell’8 giugno 2016, che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il progetto “Centrale di Piombino. Progetto di MISO dei terreni contaminati da metalli. Relazione generale di progetto”, trasmesso dall’ENEL SpA con nota del 29 gennaio 2016 con protocollo n. 3544;
- Vista la nota della Regione Toscana del 16 marzo 2017 con protocollo n. 142029, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 6099/STA del 16 marzo 2017, nella quale si afferma che gli interventi previsti nel progetto “Centrale di Piombino. Progetto di MISO dei terreni contaminati da metalli. Relazione generale di progetto” non sono soggetti alle procedure di VIA;
- Visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 5 aprile 2017 con protocollo n. 128151, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 8383/STA del 18 aprile 2017;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il progetto “Centrale di Piombino. Progetto di MISO dei terreni contaminati da metalli. Relazione generale di progetto”, trasmesso dall’ENEL SpA con nota del 29 gennaio 2016 con protocollo n. 3544, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. l’applicabilità al sito della messa in sicurezza operativa, di cui all’articolo 240 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vincolata al permanere delle condizioni di utilizzo produttivo dell’area. In caso di modifica di tali condizioni dovranno essere rivalutate le strategie di intervento sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente, tenendo conto delle prescrizioni relative all’Analisi di rischio approvata nella Conferenza di servizi decisoria del 31 maggio 2016;
 2. l’efficienza/efficacia degli interventi di messa in sicurezza operativa dovrà essere oggetto di verifica e monitoraggio allo scopo di accettarne la continuità e l’integrità delle coperture realizzate. La frequenza e le modalità del monitoraggio dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana – Dipartimento di Piombino-Elba;
 3. controlli straordinari dovranno essere effettuati localmente dopo qualsiasi intervento che preveda la modifica delle aree di messa in sicurezza operativa, in conseguenza, per esempio, di scavi per condotte o fognature, allo scopo di accertare che al termine dei lavori sia stata ripristinata la copertura di messa in sicurezza operativa;
 4. l’esito dei controlli e delle verifiche effettuate dovrà essere trasmesso agli enti e alle amministrazioni interessati.
2. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel Progetto di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti.
3. Gli elaborati relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l’Archivio della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 31 maggio 2016.
4. La corretta esecuzione e il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Livorno mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma presente nel Progetto.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, l'ENEL SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti e/o terreni da trattare rispetto a quelli previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dall'ENEL SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, dovrà essere prestata una fidejussione a cura dell'ENEL SpA a favore della Regione Toscana, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto medesimo in € 743.333,06 (settecentoquarantatremila e trecentotrentatre euro e sei centesimi).

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci